



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 21.2024

Seregno, 14 maggio 2024

NOVITA' IN MATERIA DI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA E LIPE

Nel modello previsto per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE) il contribuente deve indicare i **dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche** dell'imposta. Il modello deve essere presentato **esclusivamente per via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro le seguenti scadenze

Periodo	Scadenza
Gennaio - febbraio - marzo	31.05
Aprile - maggio - giugno	30.09
Luglio - agosto - settembre	30.11
Ottobre - novembre - dicembre	28.02 dell'anno successivo

La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è effettuata esclusivamente per **via telematica**,

La comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE) avviene su base trimestrale e comprende i dati delle liquidazioni periodiche effettuate dai soggetti passivi Iva, sia mensili che trimestrali. L'Agenzia delle Entrate ha introdotto delle modifiche al modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche. Il nuovo modello deve essere utilizzato con riferimento ai dati relativi al **1° trimestre del 2024 (con scadenza il 31.05.2024)**.

NOVITA' MODELLO LIPE DAL 1 TRIMESTRE 2024

La principale modifica al modello è stata necessaria per aggiornare la soglia minima prevista per il versamento dell'Iva periodica. Con il D. Lgs. 1/2024, in vigore dal 13.01.2024, la soglia per le liquidazioni Iva mensili è stata aumentata da € 25,82 a € 100.

Se l'importo dovuto non supera € 100, il versamento avviene con quello del mese successivo, ma entro il 16.12 dello stesso anno.

Anche per le liquidazioni Iva trimestrali è elevata la soglia da € 25,82 a € 100.

In questo caso, se l'importo dovuto non supera € 100, il versamento avviene con quello del trimestre successivo, ma sempre entro il 16.12 dello stesso anno.

Le altre modifiche al modello riguardano principalmente aggiornamenti necessari per adeguare la modulistica alle normative vigenti.

SANZIONI

In caso di omissione, incompletezza o infedeltà nella comunicazione LIPE, si applica una sanzione che può variare da un **minimo di € 500 a un massimo di € 2.000**.

Tuttavia, questa sanzione può essere **ridotta del 50%** se i dati corretti sono trasmessi **entro 15 giorni** dalla scadenza



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Fermo restando il versamento della sanzione per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, ridotta per effetto del ravvedimento, **qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva**, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata.

Detto obbligo di invio viene meno quando **la regolarizzazione interviene direttamente con la dichiarazione annuale Iva ovvero successivamente alla sua presentazione.**

Se con la dichiarazione annuale **sono sanati** i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, eventualmente ridotta.

Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità **non sono sanate**, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione per violazione inerente alla dichiarazione, eventualmente ridotta ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. a-bis) e seguenti D. Lgs. 472/1997, nonché quella per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino